

*Università degli Studi di Padova*

*Padua Research Archive - Institutional Repository*

Marx e il contratto

*Original Citation:*

*Availability:*

This version is available at: 11577/3302474 since: 2021-09-23T15:36:05Z

*Publisher:*

*Published version:*

DOI:

*Terms of use:*

Open Access

This article is made available under terms and conditions applicable to Open Access Guidelines, as described at <http://www.unipd.it/download/file/fid/55401> (Italian only)

(Article begins on next page)

M. Basso, *Marx e il contratto*, «Storia del pensiero politico», VIII, 1/2019, pp. 31-52  
doi: 10.4479/93377

*Versione Pre-print*

## **Marx e il contratto**

### **Posizione del problema**

Il contributo intende porre in questione il tema del contratto in Marx. Tra le varie accezioni dell'uso dei termini afferenti alla dimensione contrattuale, sarà privilegiato il problema di quale sia il senso in cui Marx concepisce e critica il contratto come accordo tra volontà individuali, nella dimensione del cosiddetto diritto privato. Ciò sia detto però solo in termini introduttivi e orientativi, con il solo scopo di indicare quale sarà la direzione di fondo della riflessione: se si va al di là del loro uso generico e si cerca di coglierne la matrice concettuale, sia il richiamo alla volontà, sia la distinzione tra pubblico e privato appaiono infatti estremamente problematici, e ciò vale sia in generale che in riferimento a Marx. Non pare infatti possibile imputare un senso specifico al contratto come accordo tra volontà senza richiamare l'universale in cui questo accordo si inserisce, e quindi inevitabilmente una qualche crisi tra pubblico e privato o tra Stato e società. Si partirà da una ricognizione terminologica dell'utilizzo dei termini *Vertrag* e *Kontrakt* all'interno dell'opera di Marx. Seguiranno delle indicazioni sulle principali fonti marxiane in tema di contratto, e un parziale affondo sulla questione del rapporto tra contratto e volontà. Successivamente, sarà affrontato il rapporto tra contratto e denaro, esemplificato nell'espressione, molto utilizzata da Marx, di denaro come «merce generale dei contratti». Nella conclusione, inevitabilmente provvisoria, si cercherà di ribadire come questo stretto legame tra contratto e denaro inneschi un modo differente di pensare la natura stessa dello strumento contrattuale, a fronte di un incisivo mutamento della stessa concezione dei rapporti sociali.

## ***Vertrag* e *Kontrakt*. Occorrenze dei termini e spettro semantico**

La prima cosa da rilevare è che l'oggetto di indagine compare in tedesco in una duplice accezione terminologica, come *Vertrag* e come *Kontrakt*. In un ampio campo semantico comune, i due termini sono traducibili entrambi con *contratto*, vengono utilizzati generalmente come sinonimi, e così vengono di fatto resi nelle principali traduzioni dei testi marxiani. Se è in parte comune, tale campo semantico non è tuttavia sovrapponibile; sembra piuttosto sussistere tra *Vertrag* e *Kontrakt* una relazione di iponimia, ove l'area di significati del primo, più ampia ed articolata, sembra ricomprendere ad un primo sguardo quella meno estesa del secondo. Tra i significati di *Vertrag* vi è quello più ampio di un accordo, spesso dotato di una qualche valenza giuridica, tra due o più parti, e che in italiano viene più opportunamente reso con *trattato*<sup>1</sup>. È senz'altro questa l'accezione del termine di gran lunga più utilizzata nei testi marxiani: il *Vertrag* come trattato, come ad esempio il trattato di Vienna, il trattato di Villafranca o per indicare un trattato commerciale (*Handelsvertrag*). Va rilevato come *Vertrag* contenga entro sé, in richiamo alla forma riflessiva del verbo (*sich vertragen*), lo spettro di significati dell'andare d'accordo, dell'intendersi. Il verbo viene anche usato nel senso dell'intonarsi (ad esempio di due vestiti). Questo richiamo alla *diversità* delle parti da *accordare*, e quindi della necessità di arrivare ad una composizione, è molto più marcato nel *Vertrag* che nel *Kontrakt*<sup>2</sup>. Nel senso del *Vertrag* inteso come trattato, ci si accorda tra parti diverse, su questioni differenziate, e il patto può comprendere gli aspetti più vari. La dimensione degli accordi politici è pressoché esclusivamente compresa in Marx all'interno del lessico del *Vertrag*, con una sola eccezione, quella del *contratto sociale*, ove Marx preferisce senza dubbio l'uso del francese *contrat social* alla resa tedesca con *Gesellschaftsvertrag*<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Va detto che l'uso di parole prese da lingue straniere come *Tractat*, *Pact* e anche *Contract* in qualità di sinonimi di *Vertrag* nel senso appunto del "trattato" sono attestate nella lingua tedesca fin dal XV secolo. Si tratta comunque, specialmente nel caso di *Contract*, di usi occasionali: il termine *Kontrakt* rimane infatti più radicato all'interno di quelli che noi oggi chiameremmo ambiti di diritto privato e di diritto commerciale. Cfr. la voce *Vertrag*, *Gesellschaftsvertrag*, *Herrschaftsvertrag*, in «*Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexicon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland*», Band 6, pp. 901-954, in particolare pp. 947-948

<sup>2</sup> Per un excursus terminologico di *Vertrag* nelle sue accezioni giuridico-politiche cfr. Ivi, in particolare pp. 946 e sgg.

<sup>3</sup> Cfr. ad esempio K. Marx; F. Engels, *Werke*, Berlin, Dietz Verlag, vol. 3 [d'ora in poi: MEW seguito da nr. volume], pp. 75, 125; MEW 6, p. 109; MEW 42, p. 19

Lo spettro semantico del *Kontrakt* è, come detto, più ridotto, ed è occupato alternativamente da entrambi i termini, usati generalmente come sinonimi. Per indicare il consenso tra due volontà nei suoi effetti giuridici, Marx usa pertanto sia *Vertrag* che *Kontrakt*. Considerando le occorrenze nel complesso dell'opera marxiana, è possibile tuttavia rilevare alcune distinzioni di fondo. In primo luogo, dagli scritti giovanili fino a circa alla fine degli anni Quaranta dell'Ottocento, l'uso di *Kontrakt* è estremamente occasionale e sparuto: anche nei casi in cui potrebbe servirsi di entrambi i termini, Marx utilizza quasi esclusivamente *Vertrag*. Marx è senz'altro indotto a questa scelta dalle sue fonti principali relative al pensiero giuridico: *Der Vertrag* è il titolo della seconda sezione del diritto astratto dei *Lineamenti* hegeliani, al cui uso lo stesso Eduard Gans – allievo di Hegel e docente di Marx a Berlino – si adegua. Nella sua differenziazione dei contratti, *Vertrag* è senz'altro il termine prediletto da Savigny. Lo stesso termine viene usato da Kant nei *Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre*, la prima parte della *Metafisica dei costumi*, citata da Marx nella lettera al padre del 10 novembre 1837<sup>4</sup>. Diverso è invece il caso di Friedrich Engels, nei cui testi il termine *Kontrakt* ricorre sempre con una certa frequenza. A partire dagli anni Cinquanta, l'uso di *Kontrakt* in Marx è decisamente più diffuso, e sembra legato progressivamente all'approfondimento dei suoi studi economici. Ciò ha a che fare, in parte, con lo spostamento dei suoi campi di interesse: va considerato però che di economia si era occupato anche nel decennio precedente, privilegiando però quasi sempre l'uso di *Vertrag*. In un passaggio particolarmente rilevante dell'*Ideologia tedesca*, dove Marx ed Engels liquidano la riduzione del diritto (*Recht*) al mero volere (*Willen*) come una illusione giuridica (*juristische Illusion*)<sup>5</sup>, viene usato ancora *Vertrag*, anche se subito sotto, in riferimento alla riduzione del contratto all'arbitrio dei contraenti, quest'ultimo termine viene reso con *Kontrahenten*. Da un punto di vista filologico, nello spostamento dell'equilibrio delle ricorrenze tra i due termini, è possibile ipotizzare l'influsso di un autore e di un volume in particolare, vale a dire di *Money and its Vicissitudes in Value* (1837) di Samuel Bailey. È a partire da alcuni passaggi di Bailey, in particolare uno in cui egli

---

<sup>4</sup> Cfr. MEW 40, p. 7; trad it. in Id., *Opere*, vol. I: 1835-1843, Roma, Editori Riuniti [d'ora in poi: MEOC seguito da nr. volume], pp. 8-17

<sup>5</sup> MEW 3, p. 63 (MEOC V, p.77). Questo passo è ampiamente commentato in D. C. Kline, *Dominion and Wealth. A Critical Analysis of Karl Marx' Theory of Commercial Law*, Dordrecht, D. Reidel Publishing Company, 1987

considera il denaro come la «merce generale dei contratti»<sup>6</sup>, che Marx inizierà a ricorrere con una certa continuità al termine *Kontrakt*, usando il quale traduce ovviamente anche l'espressione di Bailey. Tale richiamo al testo di Bailey è prezioso, in quanto ci fornisce anche una fondamentale indicazione di merito, che è rintracciabile più in generale nei testi di Marx incentrati sulla critica dell'economia politica: ovunque compaia l'elemento del denaro e della quantificazione, Marx tende a preferire l'uso di *Kontrakt* a quello di *Vertrag*. Questa connessione tra contratto (*Kontrakt*) e denaro (*Geld*) è rilevante, e ad essa sarà dedicato un paragrafo specifico. Per il momento valga ribadire, ancora a livello terminologico, la ricorrenza dell'unione dei due termini nel composto *Geldkontrakt* (contratto in denaro)<sup>7</sup>, ove invece l'unione tra *Geld* e *Vertrag* non solo non compare mai in Marx, ma non appare affatto concepibile. Un'ultima annotazione, prima di procedere: *Il Capitale* di Marx è l'unica opera di tutta la sua produzione in cui il termine *Kontrakt* sopravanza di gran lunga, quanto ad occorrenze del termine stesso, quello di *Vertrag*.

### **Il contratto e la volontà. Marx e le sue fonti**

Se si considerano le fonti principali di Marx sul tema del contratto, ci si trova di fronte ad uno spettro ampio e variegato, che non solo non può essere ridotto ad un'unica linea interpretativa, ma impone riflessioni su differenti livelli. Come categorizzazione di fondo, è possibile distinguere perlomeno tre vettori. Il primo è di matrice filosofico-politica e filosofico-giuridica, nel quale possiamo inserire il dialogo di Marx con Hegel – tramite la rilevante mediazione di Eduard Gans – il confronto con Savigny e con la scuola storica di diritto, i richiami alla kantiana *Metafisica dei costumi* e i riferimenti a Locke e Rousseau. Il secondo vettore è rappresentato dalla giurisprudenza vera e propria, e in particolare dal diritto romano, dal diritto comune in ambito tedesco, al *Code Napoléon* e alla tradizione inglese di *common law*. Il terzo è lievemente più tardo, parte dai primi anni Quaranta dell'Ottocento, ed è il confronto con gli studiosi di economia e la rilevanza del contratto (e in particolare del contratto di lavoro) nelle questioni economiche in generale. Ciascuno di questi vettori gioca un ruolo specifico e

---

<sup>6</sup> S. Bailey, *Money and its Vicissitudes in Value*, Londra, Effingham Wilson, Royal Exchange, 1837, p. 3. Sull'espressione di Bailey, sulla traduzione e sull'uso che Marx ne fa si tornerà diffusamente oltre.

<sup>7</sup> Cfr. MEW 42, pp. 103, 110

differenziato a seconda del contesto di riferimento, e non pare agevole e neppure opportuno contemplare un atteggiamento complessivo unitario di Marx sulla questione. Per fare alcuni esempi: il dibattito soggiacente agli scritti giornalistici degli anni Quaranta, tra cui gli articoli di Marx sulle leggi contro i furti di legna, non può essere compreso senza un richiamo costante alle tradizioni, anche contrattuali, di diritto comune, e la loro differenza con la logica e le conseguenze sociali dell'eventuale imporsi del contratto borghese<sup>8</sup>. Gli ampi commenti ai *Report* degli ispettori di fabbrica sulle lotte per la giornata lavorativa non possono essere afferrati senza mantenere come sfondo la questione dei vari statuti dei lavoratori, dei contratti di *common law*, e il ruolo dei *county magistrates*. Gli scritti economici, a partire dai *Manoscritti* del 1844, possono essere meglio compresi tenendo presente il dibattito tra Savigny e Gans in tema di possesso, proprietà, contratto. È tuttavia corretto affermare che, se esiste una posizione teorica di fondo del Marx maturo sulla questione del contratto, essa viene costruendosi tenendo presente contemporaneamente l'intreccio di tutti questi vettori. In questa sede si cercherà di mettere in evidenza solo alcuni fili di questo intreccio, privilegiando in particolare le connessioni tra una emergente figura contrattuale, alcune logiche economico-produttive e il ruolo cruciale del denaro.

Iniziamo indagando il rapporto tra contratto e volontà, partendo, per comodità espositiva, da un noto passo hegeliano che, per il suo ampio respiro, può fungere da inizio del ragionamento.

Il diritto alla *particolarità* del soggetto a trovare il proprio appagamento – vale a dire: il diritto della *Libertà soggettiva* – costituisce la chiave di volta e il punto centrale della differenza tra l'antichità e l'epoca *moderna*<sup>9</sup>.

Come appare con chiarezza nella sezione del *diritto astratto*, tale libertà soggettiva trova espressione nell'esercizio della volontà libera, compresa la libera espressione della volontà individuale. Senz'altro, l'emergere di una dimensione individuale dell'espressione di volontà, in termini politici, morali e – con qualche maggiore

---

<sup>8</sup> Per una lettura degli articoli marxiani sui dibattiti sui furti di legna, cfr. M. Xifaras, *Marx, Justice et Jurisprudence. Une lecture de «vols de bois»*, «Revue Française d'Histoire des Idées Politiques», 2002/1, n. 15, pp. 63-112

<sup>9</sup> G. W. F. Hegel, *Lineamenti di filosofia del diritto*, a cura di V. Cicero, Milano, Rusconi, 1996, § 124, p. 243.

attenzione<sup>10</sup> – anche giuridici è una delle caratteristiche fondamentali della modernità. Inevitabilmente, questo è anche uno dei moventi primari dell'importanza sempre maggiore assunta dalla dimensione contrattuale, in quanto, appunto, formulazione giuridica di un rapporto e di un accordo tra volontà. Tuttavia, nel momento in cui si comincia ad interrogare i testi e le posizioni sulla questione del rapporto tra volontà e contratto, emergono differenze profonde e tra loro irriducibili. In Hegel, il contratto è

il processo in cui si presenta e media se stessa la seguente contraddizione: Io *sono* e *resto* proprietario essente-per-me, escludente l'altra volontà, nella misura in cui Io, identificando la mia volontà con l'altra, cesso di essere proprietario<sup>11</sup>.

È qui evidente che siamo ben lontani da ogni manifestazione di volontà individuale intesa come espressione di un arbitrio. La volontà individuale realizza se stessa estrinsecandosi nello scambio, e ciò vale sia per colui che vende che per colui che compra: entrambi rimangono se stessi in quanto persone, ovvero come proprietari (anche solo del proprio corpo e della propria volontà, che non possono essere né cedute né scambiate), nonostante acquistino un *altro da sé* o estrinsecchino, vendendo, *qualcosa di sé*. La dimensione della volontà individuale emerge e trova il suo senso solamente nel movimento complessivo dello scambio, e il contratto supera la dimensione individuale e arbitraria, e proprio per questo permette di realizzare le volontà individuali. Questo presuppone, come Hegel afferma chiaramente, che i singoli individui si concepiscano reciprocamente come persone e come proprietari. La volontà individuale qui trova il suo senso solo all'interno di un universale che ne media l'espressione e proprio per questo ne rende reali gli effetti.

Un rapporto complesso tra l'espressione della volontà individuale e l'universale nella quale essa trova la propria espressione si ritrova anche in Savigny, che rifiuterà sempre – e non solo come studioso, ma anche come ministro del governo prussiano – ogni

---

<sup>10</sup> L'espressione «autonomia della volontà» e l'idea di una volontà la cui espressione sia immediatamente creatrice di diritto non compare che nel tardo XX secolo, ed inizialmente nella penna di chi intende criticarla. Per un'attenta ricostruzione storica della questione cfr. l'utile volume di V. Ranouil, *L'autonomie de la volonté: naissance et évolution d'un concept*, Parigi, PUF, 1980. Ancora molto importante sullo stesso tema è E. Gounot, *Le principe de l'autonomie de la volonté en droit privé. Contribution à l'étude critique de l'individualisme juridique*, Parigi, Arthur Rousseau Éditeur, 1912.

<sup>11</sup> Id., § 72, p. 177

facile entusiasmo per il valore giuridico immediato della volontà individuale e della correlata importanza di una revisione in questa direzione degli strumenti contrattuali<sup>12</sup>. Siamo parlando dei due più importanti pensatori dai quali, assieme a Eduard Gans<sup>13</sup>, passerà la formazione giuridica del giovane Marx. Marx assorbe questo orizzonte di pensiero, in esso si mantiene, ed è in fondo a partire da questa impostazione filosofico-giuridica che egli procederà alla critica, anche radicale, dei propri maestri. La dimostrazione più immediata di ciò è il rifiuto categorico che Marx oppone alle concezioni che pongono il fondamento dell'obbligazione politica sul consenso e sull'accordo tra volontà. Come già ricordato, per indicare la teoria del contratto sociale, Marx ricorre quasi sempre all'espressione francese *contrat social* piuttosto che al tedesco *Gesellschaftsvertrag*. Secondo una vulgata diffusa, il contratto di diritto privato deriverebbe come una inevitabile conseguenza logica dal patto sociale: il singolo individuo, la cui espressione di volontà è addirittura in grado di fondare la convivenza civile e politica, mantiene questa capacità giuridica anche negli accordi privati, ove il contratto è pensato come accordo parziale tra singole espressioni di volontà, che la volontà generale autorizza e di cui determina i limiti. Questa concezione, estremamente diffusa a livello filosofico-politico, lo è in realtà molto meno, perlomeno fino ad Ottocento inoltrato, all'interno delle prassi giuridiche. In ogni caso, essa viene recisamente rifiutata da Marx: lo Stato non è il prodotto di un contratto, e l'idea che il diritto possa essere ridotto alla mera volontà, è, appunto, un'illusione giuridica.

Un approccio peculiarmente volontarista – spostando l'attenzione sulle fonti propriamente giuridiche – è rintracciabile nel codice civile napoleonico. Quella specifica forma di convenzione costituita dal contratto è fondata sull'attribuzione di un'importanza primaria al «mero consenso delle parti contraenti»<sup>14</sup>. Per quanto non compaia mai il riferimento ad una autonomia della volontà quale creatrice di diritto<sup>15</sup>, l'espressione stessa di volontà, assunta nel contratto sotto forma del «consenso di colui

---

<sup>12</sup> Non è possibile riprendere qui, neppure in forma sintetica, la dottrina del contratto di Savigny, la sua rilettura del diritto romano, il riferimento al *dinglicher Vertrag* e la questione della *traditio*. Cfr. F. C. von Savigny, *Sistema del diritto romano attuale* (1840-1849), Torino, Unione tipografico-editrice, 1886. Cfr. inoltre A. Trombetta, *Il contratto e la traditio nel «sistema» di Savigny*, «Il Foro Italiano», n. 10, vol. 104, 1981, pp. 269-282

<sup>13</sup> Cfr. R. Ballarin, *L'«Hegelismo liberale» di Eduard Gans e la sua influenza nella formazione del pensiero di K. Marx*, tesi di laurea in Filosofia, a.a. 1985/1986; D. R. Kelley, *The Metaphysics of Law: An Essay on the very Young Marx*, «The American Historical Review», vol. 83, n. 2, pp. 350-367

<sup>14</sup> *Code Civil des Français*, 1804, art. 1138

<sup>15</sup> Cfr. V. Ranouil, op. cit., E. Gounot, op. cit.



che si obbliga», compare all'art. 1108 come primo elemento a fondamento della convenzione, prima della capacità di contrattare, dell'oggetto dell'accordo e della causa lecita<sup>16</sup>. Nel contratto l'espressione di volontà, per quanto mai fondante, diventa tuttavia un elemento di primaria importanza. Sulla base della linea dottrinale del giurista francese Robert Joseph Pothier, un elemento specifico di tale slittamento è legato ad una sovrapposizione del *contrahere* sul *convenire*: il primo, che aveva assunto tradizionalmente una dimensione più ampia, che comprendeva gli usi, i buoni costumi – più vicini al campo semantico del *trattare* (quindi del *Vertrag*) che del mero accordo tra volontà – trova nel codice un assottigliamento semantico nel quale diventa decisivo il consenso pensato meramente come uno specifico rapporto tra la parola espressa e la sua verità, ovvero la capacità della parola di esprimere veritativamente la volontà di colui che parla. Questo assottigliamento risponde ad una logica precisa, che è quella della semplicità e dell'efficacia. Più che uno sfondo contrattualista *tout court*, gioca nella formulazione del contratto del codice francese una specifica concezione dei rapporti tra persone e persone e tra persone e cose, mediate dal necessario elemento terzo della legge stessa. Di fronte alla triade persona/legge/cosa, il resto tende a sfumare: certo uno sfondo ulteriore rispetto al mero accordo tra volontà ancora persiste<sup>17</sup>, ma assume posizioni subordinate. Ancora più di Pothier, qui sono le dottrine di un altro giurista francese, Jean Domat, a dominare la scena: è presente, sottesa alla logica terminologica del codice, una precisa concezione del *commerce*, e tramite esso dell'importanza nella formulazione del contratto dell'efficacia, della semplicità, della rapidità di esecuzione. Le dimensioni essenziali della sicurezza e della garanzia della *promissio* sono affidate da un lato ad uno specifico *costume del mercato* più che alle raffinate sottigliezze del diritto, dall'altro alla spada della legge<sup>18</sup>. Nei pochi ma significativi richiami al *Code Napoléon* presenti nei testi marxiani<sup>19</sup> risulta evidente come Marx sottolinei

---

<sup>16</sup> Cfr. É. Montero, M. Demoulin, *La formation du contrat depuis le Code civil de 1804: un régime en mouvement sous une lettre figée*, in *Le droit des obligations contractuelles et le bicentenaire du Code civil*, Bruxelles, la Charte, 2004, pp. 1-50, qui p. 7

<sup>17</sup> É. Montero, M. Demoulin, op. cit., pp. 4 e sgg., ove si evidenzia anche il passaggio dal richiamo tradizionale ai buoni costumi ai precisi limiti legislativi posti dalla legge statale.

<sup>18</sup> Sull'importanza di J. Domat e R. J. Pothier nel determinare la concezione del contratto presente nel codice sono state qui richiamate, in sintesi, alcune lucide osservazioni di M. Brutti, *Interpretare i contratti: la tradizione, le regole*, Torino, Giappichelli, 2017, in particolare cap. IV

<sup>19</sup> Va almeno nominata l'importanza decisiva per Marx di J. Bentham. Cfr. MEW 23, pp. 189-190, trad. it. K. Marx, *Il Capitale*, vol. I/1, Milano, Editori Riuniti, 1973 [d'ora in poi, *Il Capitale* seguito da indicazione del volume], p. 193. Sul richiamo marxiano a Bentham in riferimento al codice cfr. D. Canale, *The Many Faces of the Codification of Law in Modern Continental Europe*, in D. Canale, P.

esplicitamente la consapevolezza dell'impostazione del testo della legge sulla base delle esigenze economiche della nascente società borghese, giungendo all'affermazione che non è stato il codice a creare la società borghese, ma è la società borghese trova piuttosto nel codice la propria espressione giuridica<sup>20</sup>.

Marx riconosce, quindi, che il primo codice civile francese è l'espressione più adeguata della società borghese: al contempo, è consapevole che il modo di produzione capitalistico nasce e si sviluppa su un terreno giuridico differente, quello della tradizione di *common law*. D'altronde, come dirà Engels, il capitalismo non è legato ad una specifica forma di diritto: può «prendere come base il primo diritto mondiale di una società produttrice di merci, il diritto romano», e riadattarlo alle proprie esigenze sotto varie forme, di cui la più raffinata è appunto quella della produzione di un codice come quello francese. Oppure può «come è avvenuto in Inghilterra in accordo con tutto lo sviluppo nazionale del paese, conservare la maggior parte delle forme del vecchio diritto feudale e dar loro un contenuto borghese, e persino attribuire in modo diretto un senso borghese a un appellativo feudale»<sup>21</sup>. La riflessione marxiana sul tema del contratto nella *common law* appare in particolare nei suoi testi ove egli si confronta con i *Report* degli ispettori di fabbrica e la legislazione di fabbrica ad inizio del secolo XIX. Entriamo qui nel tema complesso della regolazione del lavoro tramite strumenti contrattuali. È possibile affermare che è nel confronto con i testi sulla legislazione di fabbrica che Marx acquisisce una consapevolezza empirica, radicata nella materialità quotidiana degli eventi, dell'insignificanza di un qualsivoglia «regime naturale dei contratti» o di una libertà contrattuale<sup>22</sup>. Non che un movimento verso la formazione di una libertà contrattuale non ci sia: anzi, è presente e sostenuto dalla legislazione. Tuttavia, è evidente come la sua formulazione specifica risulti sempre funzionale alla determinazione di un rapporto di forza che trova la sua arena nella fabbrica. Gli interventi legislativi del 1813 e del 1814, eliminando ampiamente la regolazione del

---

Grossi, H. Hofmann, *A History of the Philosophy of Law in the Civil Law World, 1600-1900*, vol. 9, *A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence*, Springer, 2009, pp. 135-183.

<sup>20</sup> K. Marx, *Der Prozeß gegen den Rheinischen Kreisausschuß der Demokraten*, MEW 6, p. 245 (MEOC VI, p. 330)

<sup>21</sup> Cfr. F. Engels, *Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie*, MEW 21, p. 301 (trad. it. *Ludovico Feuerbach e il punto d'approdo della filosofia classica tedesca*, Autoproduzioni, 2004, p. 38).

<sup>22</sup> R. J. Steinfield, *Coercion, Contract and Free Labor in the Nineteenth Century*, Cambridge University Press, 2001, p. 39. Sul tema del contratto di lavoro del lavoratore salariato è molto utile, seppur limitato ad un periodo precedente a quello qui considerato, il volume di M. L. Pesante, *Come servi. Figure del lavoro salariato dal diritto naturale all'economia politica*, Milano, Franco Angeli, 2013

lavoro elaborata già in epoca Tudor – e che Marx definiva un’«anomalia ridicola»<sup>23</sup> – lasciano ampi margini alla negoziazione (*bargaining*) tra datore di lavoro e lavoratori, pur sempre sotto l’egida della *law of contracts*. È rilevante segnalare, richiamando indirettamente la citazione di Engels sopra riportata, come l’emersione della forma contrattuale in quanto strumento più adeguato per regolare le pratiche economiche del modo di produzione capitalistico trovi nel contesto giuridico della *common law* un terreno forse tipologicamente meno adeguato rispetto al *code*, ma nel complesso più malleabile, più modellabile e plasmabile alle esigenze del momento. Così, nella *law of contracts*, accanto alle garanzie per il contratto di servizio personale, permangono le sanzioni criminali per coloro che interrompono bruscamente il contratto di lavoro prima del suo termine. Tali sanzioni saranno eliminate solo nel 1875. Se si considerano gli statuti emanati dal parlamento perlomeno fino al 1843, la legislazione contro l’interruzione dei contratti sarà progressivamente inasprita. Come afferma R. J. Steinfield:

le sanzioni penali furono trasformate da una modalità di regolare pubblicamente la condotta di entrata ed uscita da uno *status* legale nel quale si era volontariamente entrati (nello stesso modo in cui il divorzio regolarizza pubblicamente l’uscita da un altro *status* legale ad accesso altrettanto volontario), in un mezzo volto primariamente a rafforzare gli accordi, uno *status* ad accesso volontario *trasformato gradualmente in un contratto*. Le sanzioni penali, in ogni caso, non persero mai il loro carattere pubblico<sup>24</sup>.

Dietro al maggiore spazio concesso alla contrattazione tra *master* e *servants* risulta evidente come i problemi di fondo siano fondamentalmente due. Il primo, di carattere gestionale, è quello di garantire il flusso delle assunzioni sulla base delle necessità del mercato; riuscire a reperire forza-lavoro a buon mercato nei momenti di espansione, poter licenziare nei momenti di contrazione produttiva. Il secondo ha a che fare con il disciplinamento dei lavoratori stessi, e consiste nel riuscire a mantenerli all’interno del rapporto di lavoro anche quando ne vogliono uscire. Il *Master and Servants Act* del 1823 prevede tre mesi di lavoro forzato per coloro che interrompono il contratto di lavoro. È vero che fino al 1867 i giudici di pace possono punire solo le rotture del contratto e non possono ordinare il recupero della performance lavorativa: tuttavia, è altrettanto evidente come l’attività delle corti e dei giudici di pace sia spesso funzionale

---

<sup>23</sup> MEW 23, p. 768 (*Il Capitale* 1/3, p. 199)

<sup>24</sup> R. J. Steinfield, op. cit., p. 45 (traduzione mia)

al mantenimento della validità dei contratti al fine di garantire una continuità di *stock* di lavoro ai proprietari<sup>25</sup>. Riassumendo, appare chiaro come la regolazione del rapporto di lavoro non si muova all'interno di uno spazio vuoto di contrattazione tra datore di lavoro e lavoratore e tantomeno come l'accordo tra le parti abbia un'immediata validità giuridica. Essa si colloca piuttosto in un contesto giuridico che possiede da secoli una propria tradizione procedurale, con le sue istituzioni e le sue regole, e questo contesto viene progressivamente adattato alle esigenze dell'industria, ai mutamenti della produzione e del commercio. Il confronto che Marx svolge con le relazioni della *Children's Employment Commission*, con i *Report* degli ispettori sulle fabbriche e l'exkursus storico sulla legislazione operaia gli consentono un accesso a questa dimensione della materialità quotidiana del diritto, al di là delle sofisticate affermazioni dottrinali.

Le disposizioni degli statuti operai sui contratti fra padroni e operai, sui licenziamenti a termine, ecc., che consentono la querela per rottura di contratto solo in un tribunale civile se contro il padrone, ma in un tribunale penale se contro l'operaio, rimangono ancora in pieno vigore anche oggi<sup>26</sup>.

I riferimenti marxiani presenti nei capitoli de *Il Capitale* dedicati alla legislazione operaia e alla regolazione della giornata lavorativa sono molto numerosi e particolareggiati. Uno tra i più incisivi non si trova però ne *Il Capitale*, ma in un articolo comparso sulla *Neue Rheinische Zeitung* del 5 gennaio 1849.

Ma, signori, se avete licenziato l'operaio, se avete disdetto il contratto nel quale esso impegnava il suo lavoro in cambio del vostro salario, che diavolo c'entra poi la polizia con questo scioglimento di un contratto borghese? L'operaio comunale è un ergastolano? È denunciato alla polizia perché ha mancato del rispetto dovuto a voi, suoi signori ereditari, saggi e nobili? Non ridereste del cittadino che vi denunciasse alla polizia per non aver rispettato questo o quel contratto di consegna, o per non aver pagato una cambiale il giorno della scadenza, o per aver bevuto oltremisura l'ultimo dell'anno? Ma certamente! Nei confronti dell'operaio non vi trovate nel rapporto di contratto civile, troneggiate al di sopra di lui con tutta l'irritazione dei signori per grazia divina! Al vostro servizio, la polizia deve tenere note sulla sua condotta<sup>27</sup>.

---

<sup>25</sup> Ivi, pp. 42 e sgg.

<sup>26</sup> MEW 23, p. 768 (*Il Capitale* 1/3, p. 199)

<sup>27</sup> *Ein Bourgeoisaktenstück*, MEW 6, p. 154 (MEOC VIII, p. 219)

È tramite il confronto con le pratiche quotidiane del diritto nei tribunali di contea che Marx acquista la consapevolezza che il rapporto di lavoro è tutt'altro che un libero accordo tra la volontà delle parti, e che la libertà, pur espressa nella forma del contratto, risponde in ultima analisi a una differente modalità di regolare i rapporti di comando ed obbedienza all'interno della società, e in particolare nei luoghi di produzione. Che lo facciano tramite un codice civile, oppure forzando la tradizione di *common law*, o penetrando con forza nella tradizione del diritto comune d'area tedesca, le pratiche economiche capitalistiche impongono una propria logica di fondo, e, nell'imporsi di tale logica, lo strumento del contratto è elemento essenziale. Essa viene esplicitata da Marx nei suoi scritti di critica dell'economia politica. Per comprenderla, diventa fondamentale prendere in considerazione la fonte del pensiero marxiano in tema di contratto che finora avevamo lasciato da parte, ovvero il confronto con gli economisti. Si tratta, anche in questo caso, di uno spettro ampio e articolato, di cui metteremo in evidenza soltanto alcuni passaggi chiave.

## **Il contratto e il denaro**

Nell'attraversare il tema del contratto nel terzo vettore indicato delle fonti marxiane, quello relativo al confronto con gli scritti di economia, partiremo da un'espressione che riveste in Marx una particolare importanza. Lo possiamo notare anche solo dalla frequenza con cui la utilizza: essa compare in *Per la critica dell'economia politica*<sup>28</sup>, ne *Il Capitale*<sup>29</sup>, nei *Grundrisse*<sup>30</sup>, in una lettera scritta da Marx ad Engels il 2 aprile 1858<sup>31</sup> e viene anche nominata da Engels nel *Riassunto del primo libro del «Capitale» di Karl Marx*<sup>32</sup>. Si tratta della definizione di denaro (*Geld*) come «merce generale dei contratti» (*allgemeine Ware der Kontrakte*). È di fatto una traduzione letterale di «*money*» come «*the general commodity of contract*»<sup>33</sup> espressione altrettanto molto utilizzata

---

<sup>28</sup> MEW 13, p. 120 (MEOC XXX, pp. 411-412)

<sup>29</sup> MEW 23, p. 154 (*Il Capitale* I/1, p. 156)

<sup>30</sup> MEW 42, p. 162 (MEOC XXIX, p. 167)

<sup>31</sup> MEW 29, p. 317 (MEOC XL, p. 332)

<sup>32</sup> MEW 16, p. 254 (MEOC XX, p. 280)

<sup>33</sup> Cfr. S. Bailey, op. cit., p. 3, dove l'espressione compare due volte nella stessa pagina. In ogni caso, l'espressione è ampiamente ripresa lungo tutto l'arco del testo.

all'interno di *Money and its Vicissitudes in Value*, un testo dell'economista Samuel Bailey pubblicato nel 1837<sup>34</sup>.

Che cosa significa dire che il denaro è la merce generale dei contratti? Seguendo il filo dei numerosi richiami marxiani, è possibile cogliere una logica di fondo che intreccia denaro e contratto in una lettura che ci allontanerà da un'impostazione propriamente giuridica della questione. Per comprendere il ragionamento di Marx è infatti necessario attraversare le due sfere dell'economia capitalistica, la circolazione e la produzione.

### *Circolazione*

Nel testo di Bailey, l'altra espressione molto utilizzata oltre a quella indicata è la definizione di *money* come «merce media» (*medial commodity*)<sup>35</sup>, ovvero come misura (*measure*) unitaria che permette di comparare il valore di tutte le altre merci. Bailey esplicita come egli prediliga questa espressione per marcare il fatto che, pur essendo misura delle altre merci, il denaro rimane comunque esso stesso una «commodity», una merce. È noto come Marx – che pur si discosterà notevolmente da Bailey sul tema cruciale del valore – si trovi su questo punto specifico in sintonia: anch'egli definirà a più riprese il denaro come «merce universale»<sup>36</sup> che si rivela essere, assieme alla forza-lavoro, un tipo di «merce particolare»<sup>37</sup>. Per poter essere *medial commodity*, ma specialmente una *general commodity of contract* è necessario che la merce che funge da denaro sia il più possibile «uniforme nelle sue qualità fisiche»<sup>38</sup>. Grano e bestiame non possono essere buone merci né per svolgere la funzione di denaro, né per essere oggetto dei contratti, in quanto a uguali quantità dell'una non corrispondono uguali quantità dell'altra<sup>39</sup>. Esse non possiedono la caratteristica fondamentale dell'uniformità (*uniformity*)<sup>40</sup>. Questa funzione può essere svolta al meglio solo dai metalli preziosi come oro e argento e dalla cartamoneta. Sotto questa forma, il denaro è adatto a

---

<sup>34</sup> Marx si è imbattuto nel lavoro di Bailey non prima dell'estate del 1845, durante un breve soggiorno a Manchester. La prima occorrenza che attesta la lettura di Bailey da parte di Marx è data dal suo ricopiare, con brevi annotazioni a margine, alcune sezioni del volume di Bailey tra la metà di dicembre e il febbraio del 1851. Riprendo queste indicazioni da J. Furner, *Marx's Critique of Samuel Bailey*, «Historical Materialism», 12/2, 2004, pp. 89-110, qui p. 91

<sup>35</sup> Cfr. S. Bailey, op. cit., p. 2. Anche questa espressione è comunque molto diffusa nel testo.

<sup>36</sup> Cfr. ad esempio MEW 23, pp. 104, 150 (*Il Capitale* I/1, pp. 104, 151)

<sup>37</sup> MEW 23, p. 610 (*Il Capitale* I/3, p. 29)

<sup>38</sup> Cfr. S. Bailey, op. cit., p. 5

<sup>39</sup> Ivi, p. 6

<sup>40</sup> Ivi, p. 7

svolgere il suo ruolo di mediatore dei contratti. Proviamo a interrogare questa uniformità, al di là delle banalità del fatto che metalli preziosi e cartamoneta sono frammentabili e facilmente trasportabili, al di là cioè della loro adeguatezza come mezzo di circolazione: questione che sia Bailey che Marx nominano, ma che non è qui essenziale. Ciò che piuttosto è rilevante – e questo è uno degli aspetti che Marx coglierà con maggiore attenzione – è che nell’uniformare si produce un processo di astrazione che modifica la forma stessa della relazione contrattuale. Assumendo forma di denaro, la merce oro, argento o cartamoneta si sottrae alle altre merci, diventa *merce esclusa*<sup>41</sup>, e in quanto tale può fungere da valore di scambio o semplicemente «valore» delle altre merci. Il suo valore d’uso – che pur continua a giocare un ruolo nelle oscillazioni del valore dei metalli preziosi – è ora del tutto trascurabile: è solo il suo valore di scambio ad essere rappresentato nella merce<sup>42</sup>. Uniformare significa portare elementi differenti su un piano omogeneo, può significare anche livellare, conformare. Va detto – seppur qui non ci si possa soffermare su questo importante aspetto – che tale processo di uniformazione è altamente problematico, e non è né neutro né privo di conseguenze pratiche<sup>43</sup>. Affermare che una certa quantità di grano e dieci ore di lavoro in miniera si equivalgono perché corrispondono ad una medesima somma di denaro significa astrarre, e in questo anche prescindere da tutti quegli elementi che non sono riducibili ad una quantificazione monetaria. Oppure, ma si tratta dell’altro lato della stessa moneta, implica la necessità di trasformare tutto in una somma quantificabile: compresa la fatica, l’infortunio, la morte sul lavoro. Con il fatto che il denaro diventa la merce generale dei contratti la relazione di contrattazione smette progressivamente di fondarsi su una serie di elementi eterogenei quali ad esempio la diversità delle parti, i buoni costumi, la tradizione, o banalmente la considerazione della specificità della situazione di scambio. Come tra l’altro ben sottolinea anche Bailey, il denaro è adatto alla contrattazione perché ora finalmente tutto può fondarsi su una quantità: appunto, la quantità di denaro. Nel definire il denaro come «merce generale dei contratti», Marx cerca di mostrare che, più che la libertà dei contraenti, è piuttosto la potenza uniformante del denaro a modificare la forma dei rapporti sociali, rendendo lo scambio

---

<sup>41</sup> MEW 23, p. 83 (*Il Capitale* V1, p. 83)

<sup>42</sup> *Ibid.*, p. 52 (*Il Capitale* V1, p. 50)

<sup>43</sup> Cfr. J. Rancière, *Critica e critica dell’economia politica: dai “Manoscritti del ’44” al “Capitale”*, Milano, Feltrinelli, 1973

tra uomini uno scambio prevalentemente di cose, e in particolare di cose quantificabili in un'unica unità di misura. L'uniformità del denaro diventa anche garante dell'uguaglianza dei contraenti, i quali sono appunto tra loro uguali, in quanto considerati solo sotto la determinazione del possesso di denaro. Sono uguali, in altri termini, in quanto scambiano una merce *uniforme*. Ciò, da un lato, comporta una loro reciproca emancipazione: tra contraenti non può sussistere un rapporto di servitù. Ciascuno è libero di sottrarsi alla contrattazione, fermo restando i limiti anche molto ingenti imposti a tale libertà in sede di applicazione pratica, come abbiamo visto in termini esemplificativi nel breve passaggio attraverso la *common law*. Al contempo va rilevato che, nel regno del rapporto quantitativo, la quantità posseduta non è rilevante: che alcuni ne possiedano così poca da dover vendere sul mercato la propria capacità di lavoro, in cambio appunto di una un'entrata continuativa di denaro, è cosa contemplata come inevitabile. Anzi, la presenza di una massa di esseri umani disponibili a vendere per un certo numero di ore giornaliere la propria capacità di lavoro in cambio di denaro è necessaria per garantire il funzionamento continuativo del sistema. Sotto la traccia del contratto, emerge un modo differente di *stare in società*, un differente modo di configurare i rapporti di comando e obbedienza, ed una differenza specifica tra il politico e l'economico.

### *Produzione*

Ad un certo grado di intensità e di ampiezza della produzione delle merci la funzione del denaro come mezzo di pagamento oltrepassa la sfera di circolazione delle merci. Il denaro diventa la *merce generale* dei contratti. Rendite, imposte ecc. si trasformano, da versamenti in natura, in pagamenti in denaro<sup>44</sup>.

Affinché il denaro possa divenire merce generale dei contratti, è necessario che la produzione abbia raggiunto un certo grado di sviluppo. Marx lo ribadisce a più riprese, e non solo ne *Il Capitale*. In modo forse ancora più esplicito, in *Per la critica dell'economia politica* egli evidenzia come il divenire merce generale dei contratti valga all'inizio solo all'interno della sfera della circolazione, per impadronirsi via via della sfera della produzione.

---

<sup>44</sup> MEW 23, p. 154 (*Il Capitale* I/1, pp. 155-156)



Come mezzo generale di pagamento il denaro diventa la *merce generale* dei contratti, in un primo tempo soltanto entro la sfera della circolazione delle merci. Ma con il suo sviluppo in questa funzione, un po' alla volta tutte le altre forme del pagamento si riducono a pagamento in denaro. Il grado al quale il denaro è sviluppato come mezzo esclusivo di pagamento, indica il grado in cui il valore di scambio si è impadronito della produzione nella sua profondità e ampiezza<sup>45</sup>.

In un contesto in cui la dimensione del denaro non è ancora onnipervasiva, può ancora accadere che i contratti vengano stipulati «ad esempio in quantità di grano o in servizi da prestare»<sup>46</sup>. Al contempo, l'unico modo in cui la sfera del denaro può estendersi all'universalità delle merci, è quella di impadronirsi anche della sfera della produzione. Non è un caso che qui entri in gioco il richiamo al valore. I contratti possono essere stipulati solamente in quantità di denaro solo dove il denaro è «posto come rappresentante autonomo del valore»<sup>47</sup>. L'impadronirsi della sfera della produzione e il porsi del denaro come rappresentante del valore sono due elementi strettamente legati, di cui è rilevante comprendere la connessione. A tal fine, può essere utile tornare a scavare sul confronto con alcuni economisti. Oltre al testo di Bailey, che ritorna anche in questo passaggio, Marx riprende qui in particolare il volume del fisiocratico francese Guillaume Le Trosne, *De l'intérêt social*, del 1777<sup>48</sup>.

Gran parte del testo di Le Trosne è costruito su un confronto con alcune teorie di Condillac. In un punto in particolare, Le Trosne riprende la dottrina di Condillac sul tema del valore, ove l'abate di Mureau sostiene che tutta la riflessione sul valore ruota attorno al principio che è solo ciò che è sovrabbondante (*surabondant*) ad entrare nel commercio. Così, lo scambio di valori sarebbe fondato sul fatto che uno scambia ciò che ha in eccesso con ciò di cui ha necessità. Le Trosne critica la posizione di Condillac:

Ma in una società formata, ove vi sia una grande concorrenza tra venditori e compratori, tutte le merci ottengono un valore, che può essere senza dubbio soggetto a qualche variazione, ma che è sufficientemente costante da consentire di dare e ricevere merci come perfettamente equivalenti, senza

---

<sup>45</sup> MEW 13, p. 120 (MEOC XXX, pp. 411-412)

<sup>46</sup> MEW 42, p. 162 (MEOC XXIX, p. 167)

<sup>47</sup> *Ibidem*

<sup>48</sup> G. Le Trosne, *De l'intérêt social. Par rapport à la Valeur, à la Circulation, à l'Industrie, et au Commerce intérieur et extérieur*, Parigi, Freres Debure, 1777

riguardo al bisogno o alla particolare stima di esse da parte dei contraenti, senza riguardo a considerazioni sul necessario o sul sovrabbondante<sup>49</sup>.

L'insistenza di Marx sul fatto che il denaro può divenire merce generale dei contratti solo quando lo sviluppo della circolazione è sufficientemente esteso deve qualcosa a questo attraversamento di Le Trosne. È necessario che la circolazione mercantile abbia raggiunto un certo livello di espansività – di universalità – per mettere in moto quel meccanismo di radicale modificazione delle forme di scambio che caratterizzano l'economia capitalistica.

A partire dalla posizione del tema del valore, l'appoggiarsi di Marx alle tesi di Bailey e Le Trosne si interrompe, ed entrambe vengono criticate. Il percorso marxiano, tuttavia, continua a costruirsi e prendere forma a partire dal confronto serrato con i suoi interlocutori. Il legame tra denaro come «general commodity of contract» e, in quanto tale, «measure of value», è ribadita a più riprese da Bailey<sup>50</sup>. Le Trosne specifica che la comunicazione degli uomini tra loro fa nascere una nuova qualità, chiamata «valore» (*valeur*), che fa sì che le produzioni divengano «ricchezze» (*richesses*)<sup>51</sup>. I testi marxiani non pubblicati rappresentano inevitabilmente dei laboratori di lavoro in corso e ci permettono di cogliere sia l'insistenza del confronto marxiano con gli autori indicati, sia il suo discostarsi netto in alcuni punti decisivi<sup>52</sup>.

Lo scambio è per sua natura un contratto di uguaglianza che rende un valore per ugual valore. Non è dunque un mezzo per arricchirsi, dal momento che si dà tanto quanto si riceve<sup>53</sup>.

Marx riporta in nota questa affermazione di Le Trosne, con la quale conviene<sup>54</sup>. Differente è però il motivo che ne fonda la validità. Rimanendo nella sfera della circolazione, la quantità complessiva di denaro rimane inalterata, non può aumentare né diminuire. Tuttavia, nel momento in cui la circolazione ha raggiunto un sufficiente

---

<sup>49</sup> Ivi, p. 39 (traduzione mia)

<sup>50</sup> S. Bailey, op. cit., pp. 2-3, 8, 12

<sup>51</sup> Ivi, pp. 8-9

<sup>52</sup> Gli scrittori di economia richiamati da Marx, com'è noto, sono molto numerosi. Oltre a Le Trosne e a Bailey, faremo qui riferimento alla critica ai «signori giuristi», apprezzata da Marx, e contenuta nell'opera di G. F. Pagnini, *Saggio sopra il giusto pregio delle cose, la giusta valuta della moneta e sopra il commercio dei romani*, in *Scrittori classici italiani di economia politica*, tomo II, Milano, Stamperia G. G. Destefanis, 1803. Cfr. MEW 23, p. 106, nota 47 (*Il Capitale*, I/1, p. 105)

<sup>53</sup> Le Trosne, op. cit., p. 33. (traduzione mia). Cfr. anche, sulla stessa linea, p. 42

<sup>54</sup> MEW 23, p. 173, nota 20 (*Il Capitale*, I/1, p. 175)

grado di sviluppo essa si estende invadendo anche il campo della produzione. La funzione del denaro «oltrepassa i limiti della circolazione», ed è solo in questo momento che il denaro diventa nel modo più completo «merce generale dei contratti». Affermare che il denaro invade il campo della produzione ha in Marx un significato preciso, che va rimarcato con chiarezza perché costituisce un passaggio fondamentale del ragionamento; significa infatti evidenziare come il denaro estenda il proprio dominio anche su ciò che nei precedenti modi di produzione era rimasto almeno in parte irriducibile alla sua sfera di influenza: la terra e il lavoro. L'universalizzazione degli scambi è completa solo nel momento in cui la proprietà della terra, la proprietà immobiliare in genere, diventa mobile, si fa merce come le altre, e quindi diventa vendibile ed acquistabile tramite contratto come tutte le altre merci. Ancor più rilevante, in questa sede, è sottolineare che la stessa sorte tocca al lavoro, il quale diviene ora acquistabile – per un certo numero di ore giornaliere – tramite contratto, in cambio di un salario, ovvero di una determinata quantità di denaro.

Il fatto che, in un mercato che ora comprende davvero tutte le merci, vi si trovi anche disponibile ed acquistabile, a tempo e tramite un contratto, anche la forza-lavoro, produce uno scarto nel modo di produzione: sfruttando la forza-lavoro all'interno del processo produttivo e vendendone i prodotti nel processo di circolazione, è ora possibile aumentare la massa di denaro in circolazione, produrre *più denaro*. Il denaro può ora essere usato compiutamente come capitale. Il passaggio è tra i più noti della riflessione marxiana: ciò che interessa qui è che solo in questo momento il denaro diventa, compiutamente, merce generale dei contratti. Nel poter utilizzare il denaro come capitale, cambia la forma dei rapporti sociali e, con essa, la natura stessa del contratto. Il passaggio marxiano attraverso la produzione di capitale, che diamo qui per noto nei suoi tratti essenziali, sgombra il campo da ogni presunta preesistenza di cose che il processo economico avrebbe solo il compito di far circolare o scambiare. Lo scambio tra persone, oggetto di contratto, è scambio di merci. Tuttavia, ogni merce contiene entro sé una quantità socialmente determinata di lavoro umano quantificata in un valore; oppure, in qualità di forza-lavoro, essa è quella merce particolare che è fonte stessa di valore. Ne consegue, di necessità, che il contratto, compreso il contratto di lavoro, mantiene

l'apparenza di uno scambio di merci, ma è ora pensabile sempre e comunque come uno scambio (anche ineguale) di valori<sup>55</sup>.

### **Una conclusione, e ulteriori problemi**

La peculiare crisi di contratto e denaro, ben esemplificata dall'espressione «denaro come merce generale dei contratti», produce una modificazione nel modo di concepire le relazioni sociali. I rapporti tra uomini e cose nella sfera economica sono sempre meno legati ad una attività di mediazione all'interno di un plesso di possibilità differenti. La relazione assume sempre più la forma del *Kontrakt*, ovvero dello scambio di valori tra soggetti formalmente eguali tramite la mediazione *uniformante* del denaro. Le differenze permangono, ma riguardano solo la quantità di denaro a disposizione di ciascuno. Per il funzionamento continuativo del nuovo sistema di relazioni è necessario, comunque, che vi sia sempre una quantità sufficiente di esseri umani che si trovino nella necessità di acquisire quantità di denaro tramite la messa sul mercato della loro attività lavorativa. Il contratto, così concepito, diventa lo strumento privilegiato e quasi esclusivo della sfera che, semplificando, chiamiamo di diritto privato. Esso rimane uno strumento di diritto, e in quanto tale sottratto almeno in parte dalle logiche della prassi economica, e la determinazione dei limiti contrattuali può essere oggetto di lotta politica. La sfera del *trattare*, secondo il significato più ampio di *Vertrag*, viene demandata alla rappresentanza statale e, ancora, alla lotta politica.

Questa conclusione parziale, nei suoi tratti di fondo, rischia però di essere incompleta. La trasformazione asintotica delle cose in merci, l'universalizzazione dello scambio tramite uso del denaro, la possibilità – garantita tramite contratto – di usare il denaro come capitale: tutto ciò mette in moto una logica di scambi e relazioni che in realtà oltrepassa la sfera politica statale. «Non è più nel potere del principe», ricorda Le Trosne, «d'incrementare il valore quanto di creare la materia» e il sovrano non può più regolare tramite una propria unilaterale decisione il valore del denaro<sup>56</sup>. Il valore della moneta – ricorda Pagnini – non è determinato da quanta ne possiedo singolarmente, ma

---

<sup>55</sup> Cfr. É. Balibar, *Le contrat social des marchandises et la constitution marxienne de la monnaie*, in M. Drach, *L'argent. Croyance, mesure, spéculation*, Parigi, La Découverte, 2004, pp. 95-112

<sup>56</sup> Le Trosne, op. cit., p. 47 (traduzione mia)

alla quantità che si trova dentro «l'universal circolo del commercio»<sup>57</sup>. Ne consegue che dove la moneta è soggetta a più autorità, non ha senso determinarne il valore per via sovrana<sup>58</sup>. Marx annota anche queste riflessioni, e ne fornirà un'interpretazione, anche qui, ad esse irriducibile, passando attraverso la distinzione tra moneta e denaro e rilevando l'immane incidenza politica dell'espansione del mercato mondiale.

---

<sup>57</sup> G. F. Pagnini, *op. cit.*, p. 191

<sup>58</sup> *Ivi*, in particolare pp. 209 e sgg.